

N. R.G. 26364/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Dott.ssa Gabriella RATTI

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta nel R.G. al n. 26364/17, promossa da:

[REDACTED] Claudio, [REDACTED] Renato in qualità di soci amministratori e legali rappresentati pro tempore di [REDACTED] s.n.c. di [REDACTED] Renato e [REDACTED] Claudio, rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED]

Parte attrice

Contro

[REDACTED] Banca spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti E. Previti e M. Pesenti;

Parte convenuta

Conclusioni delle Parti

Parte attrice

Parte attrice precisa richiamando le conclusioni in atto introduttivo, rinunciando alla domanda in punto di usura soggettiva e risarcimento del danno.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

pagina 1 di 7



in via preliminare, si avanza eccezione di compensazione tra quanto pagato in eccesso a titolo di interessi sui conti/mutui e quanto asseritamente richiesto dalla banca per la cd Usura sopravvenuta (e se del caso pattuita)

In via principale e nel merito

Con riferimento al rapporto di conto corrente

A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizioni ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art. 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi:

a) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art. 1815 secondo comma c.c.); b) sulla illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto; c) sulla illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art. 16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate; e) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto; f) conseguentemente a mezzo nominanda Ctu, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldaconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare; g) con eventuale conferma - laddove sussistano i presupposti di legge - della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c.

In ogni caso ed all'esito di quanto sopra

(omissis, attesa la rinuncia alla domanda)

B) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA per i quali il procuratore si dichiara antistatario.

In via istruttoria: (omissis).

Parte convenuta

Richiama le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta e accetta la rinuncia parziale della domanda

Voglia l'Illustrissimo Tribunale così giudicare:

in via preliminare



accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione di eventuali rimesse che dovessero essere rilevate con riguardo al c/c oggetto di causa per il periodo anteriore al 28.2.2007;

in via principale

respingersi tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa

confermare la legittimità degli addebiti effettuati da [redacted] Banca spa sul conto corrente n. 1973 aperto presso la filiale della Banca [redacted] spa in data 24.2.1999 a titolo di interessi, competenze, spese e commissioni e ogni altra spesa, dichiarando che l'istituto di credito convenuto nulla deve alla società attrice, a nessun titolo;

in via subordinata

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, dichiarare compensate le somme che, all'esito del giudizio risultassero a credito di parte attrice, con saldo passivo di conto corrente;

in via istruttoria (omissis)

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfettario del 12,5%, Iva e Cpa

Materia del contendere e motivi della decisione

1) La presente controversia riguarda il contratto di c/c n. 1973 stipulato nel 1999 e collegati e parte attrice ha introdotto il presente giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe e lamentando l'applicazione di interessi sopra soglia, illegittimo anatocismo, illegittima applicazione dello jus variandi, nullità e illegittimità della CMS e delle commissioni bancarie non pattuite.

2) Parte convenuta si è costituita in giudizio contrastando le tesi e le prospettazioni attoree e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe e preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto di parte attrice per il periodo antecedente il 28.2.2007 in quanto l'atto interruttivo della prescrizione era rappresentato dall'invito alla mediazione operato da parte attrice.

3) Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c, la causa è stata istruita mediante Ctù e successivamente mandata a precisazione delle conclusioni e trattenuta a decisione all'udienza del 18.9.19 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.



4) Il Ctu ha effettuato il ricalcolo del saldo passivo del conto corrente (già indicato in euro -184.244,30), provvedendo alla espunzione di interessi passivi e commissioni non dovute. Il saldo ricalcolato - alla data del 30.6.2016 - è pari ad euro -102.585,82.

5) Parte attrice contesta le risultanze della Ctu con riferimento al momento di decorrenza della interruzione della prescrizione e sostiene che tale momento avrebbe dovuto essere determinato al 20.12.16, data in cui, con lettera trasmessa via Pec, è stata richiesta documentazione alla banca ex art. 119 Tub. Sottolinea in proposito che la predetta missiva contiene le seguenti espressioni: "La presente anche al fine di richiedere la ripetizione di quanto illegittimamente da voi incassato" e "la presente ...anche ai fini dell'interruzione della prescrizione".

La prospettazione difensiva non risulta fondata atteso che la prescrizione può essere interrotta ex art. 2943 c.c. solo da un atto che contenga tutti gli elementi necessari per consentire alla controparte di adempiere. Pur non essendo necessario l'uso di formule sacramentali, perché un atto abbia efficacia interruttiva è dunque "necessario che lo stesso contenga l'esplicitazione di una precisa pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora" (così, fra le tante, Cass., 2010 n. 24656), situazione evidentemente non sussistente nel caso di specie attesa la genericità delle formule usate.

6) Parte attrice (a parte la questione della prescrizione) non muove altre censure all'elaborato peritale mentre parte convenuta, in comparsa conclusionale, critica il conteggio solo in punto di capitalizzazione trimestrale (il CTP di parte convenuta non ha formulato osservazioni ai conteggi operati dal perito d'ufficio) osservando che l'impostazione data dal Ctu - sulla base del quesito ("*con capitalizzazione trimestrale se: (i) il contratto prevede pari periodicità nelle chiusure; (ii) la clausola è stata specificamente approvata per iscritto dal cliente; (iii) i tassi di interesse, se indicati, espongano il TAN e il tasso effettivo. In difetto di una di queste condizioni, elimini la capitalizzazione fino alla chiusura del conto (art. 7 co. 3 delibera CICR). In ogni caso elimini la capitalizzazione dopo il 31.12.2013*") - è troppo rigorosa, che in giurisprudenza si rinvencono differenti opzioni interpretative e che [REDACTED] Banca spa, a decorrere dal primo luglio 2000, si è adeguata alla delibera CICR del 9.2.2000 che legittima la predetta capitalizzazione ove gli interessi creditor e debitori siano liquidati con la medesima periodicità e il rapporto in questione si è sviluppato pressoché interamente nel periodo successivo alla sua entrata in vigore".

La prospettazione difensiva non risulta fondata.

Come è noto, con l'art. 25 del d.lgs 1999 n. 432, è stato modificato l'art. 120 Tub, sono state fatte salve le pregresse pattuizioni anatocistiche ed è stato previsto che, per il futuro, le modalità con cui potevano essere prodotti interessi sugli interessi venissero determinati dal Cicr. Con delibera



del Cicc 9.2.2000 è stata riconosciuta agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di c/c, a condizioni di pari periodicità per gli interessi a debito e a credito. E' poi intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 425 n. 2000, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, il comma 1 dell'art. 25 citato.

Il comma 2 della stessa norma, sopravvissuto al vaglio di costituzionalità, ha ammesso il fenomeno anatocistico, delegando al Cicc il compito di stabilire le modalità con cui le banche avrebbero potuto procedere all'adeguamento dei contratti pendenti e l'art. 7 della delibera Cicc 9.2.2000 ha stabilito (per i contratti già in corso) che l'adeguamento doveva essere esplicitamente approvato dalla clientela (solo) nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

Gli istituti bancari si sono adeguati e hanno proceduto alla introduzione della pari periodicità trimestrale optando per l'adeguamento "non peggiorativo" e quindi pubblicando le nuove condizioni in GU e comunicandole alla clientela in estratto conto.

Questo sistema di adeguamento non è però corretto e ciò in quanto: (i) dato che le clausole anatocistiche contenute nei contratti in vigore fino al 2000 sono illegittime (cfr. Cass., 2000 n. 24418), ogni successiva previsione anatocistica, pur conforme al Cicc è nuova e non un semplice adeguamento di una clausola precedente; (ii) rispetto alla situazione antecedente (in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi) la clausola, pur conforme al Cicc, è peggiorativa; (iii) da ciò consegue che l'adeguamento deve essere fatto con esplicito patto scritto e non solo con pubblicazione in GU e che detto patto scritto deve essere specificamente approvato (non nel senso di "doppia sottoscrizione" ma di specifica approvazione). Sul punto è poi intervenuta la l. 2013 n. 147 il cui art. 1, comma 629 (poi modificato dall'art. 17 bis della l. 2016 n. 18) dispone che *"Il Cicc stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in c/c sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"*.

La lacuna lasciata dalla l. 2013 n. 147 a causa della mancata indicazione di una disciplina transitoria ha dato luogo a differenti opzioni interpretative, ma quella che si ritiene più aderente alla ratio legis (essendo chiara l'intenzione del legislatore in punto di divieto di anatocismo) è quella che ritiene che la norma in discorso abbia portata immediatamente precettiva, senza necessità che venga emanata alcuna delibera Cicc.

Questo è il contesto normativo in relazione al quale è stato predisposto il quesito sulla capitalizzazione trimestrale e il CtU ha riscontrato che *"il contratto di apertura del conto corrente del 24.2.1999 prevede la capitalizzazione trimestrale delle competenze passive e quella annuale"*



per le attive; il contratto di apertura credito del 30.4.2012 rinvia al medesimo contratto iniziale e quindi entrambi i documenti non prevedono e non stabiliscono la clausola di pari periodicità di capitalizzazione delle competenze. Si è provveduto pertanto ad eliminare ogni forma di capitalizzazione delle competenze per tutto il periodo esaminato come indicato dal quesito del GI ed in particolare anche successivamente al 31.12.2013 (art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013)".

7) Come si è detto, il CTU ha provveduto al ricalcolo del saldo passivo del conto corrente (già indicato in euro -184.244,30). Il saldo ricalcolato - alla data del 30.6.2016 - è pari ad euro - 102.585,82 e dunque con una differenza pari ad euro 81.658,48.

In comparsa conclusionale, parte attrice osserva che "In sede di CTU il perito ha effettuato il ricalcolo prendendo come limite temporale l'estratto conto del 30.6.2016 in cui effettivamente risultava un debito pari ad euro 184.244,30 poi stornato a seguito di rettifica in euro 102.585,82. Il conto successivamente è stato estinto in data 31.10.2016 con saldo finale a credito del cliente per euro 1.130,65 (si allega estratto conto del 31.10.2016) a cui si deve necessariamente aggiungere l'importo pari ad euro 81,658,48. A seguito pertanto della chiusura del conto è valida l'azione di ripetizione formulata dal correntista per l'importo pari ad euro 81.658,48. Al pari dell'azione di accertamento negativo del credito che vedrebbe accertato il saldo conto in euro 81.658,48 a credito del correntista (e non a debito seppure ridotto)...".

La circostanza di cui sopra (che non pare negata e/o contrastata da parte convenuta in memoria di replica) non è però rilevante in questa sede, laddove (i) parte attrice ha svolto esclusivamente domanda di accertamento e (ii) il contraddittorio tecnico si è svolto fino alla data del 30.6.19.

8) Atteso quanto sopra esposto, deve essere accertato e dichiarato che il saldo ricalcolato del c/c oggetto di causa alla data del 30.6.16 è pari a euro - 102.585,82 e non a euro -184.244,30.

9) Avendo il Ctu accertato la sostanziale fondatezza delle questioni tecnico/contabili sottoposte al suo esame su richiesta di parte attrice, le spese del giudizio, nella misura che verrà indicata in dispositivo, seguono la soccombenza di parte convenuta (DM 2014 n. 55, scaglione fino ad euro 260.000, complessità media) con distrazione a favore dell'Avv. [redacted] che si è dichiarato antistatario.

10) Per le stesse ragioni, anche le spese di Ctu, come già liquidate (decreto 26.3.2019), vanno poste a definitivo carico di parte convenuta. Si richiama inoltre il principio giurisprudenziale in base al quale: "in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei



rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza" (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094).

Pqm

Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel RG al n. 26364/17, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata assorbita o inammissibile, così provvede:

Accerta e dichiara che il saldo ricalcolato del c/c oggetto di causa alla data del 30.6.16 è pari a euro - 102.585,82 e non a euro -184.244,30;

Condanna [redacted] Banca spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio, che liquida in euro 13.430,00, oltre CU (euro 518,00), iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione a favore dell'Avv. Elio [redacted] antistatario;

Pone le spese della CtU, come già liquidate, a definitivo carico di Ubi Banca spa, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Torino, 16 dicembre 2019

Il Giudice

Dott.ssa G. Ratti

